



OGGETTO: ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 19.00 si è riunita, in presenza, c/o Cantiere giovani in via del Brennero 673 l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito all'O.d.G. sottostante:

- Sintesi preliminare sull'andamento delle attività svolte dal mercatino dei libri usati 2020;
- Mandato al direttivo di tracciare le linee guida future sull'attività dell'Associazione e del Mercatino dei Libri Usati;
- Lettura e discussione relativamente alle modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del terzo settore;
- Mandato al Presidente di ottemperare agli obblighi previsti di aggiornamento statutario.
- Varie ed eventuali

Si nomina segretario dell'assemblea Basili Carlo membro del Direttivo.

Il Presidente prende la parola ringraziando tutti i presenti della partecipazione e della dedizione che stata dimostrata da tutti i soci nella realizzazione, organizzazione e svolgimento delle attività del Mercatino dei Libri usati appena concluso. A tal proposito il Presidente rappresenta che l'attività del Mercatino dei Libri Usati 2020 ha visto un notevole incremento di partecipazione di pubblico e allo stesso tempo un cospicuo aumento dei libri trattati nonostante le restrizioni legate alla pandemia da COVID19 che ha necessariamente limitato le capacità di intervento.

Le modalità sperimentate nel 2019 e riproposte nel 2020 relativamente alla registrazione e al ricevimento su appuntamento hanno portato risultati nettamente migliori nella gestione dei flussi di persone.

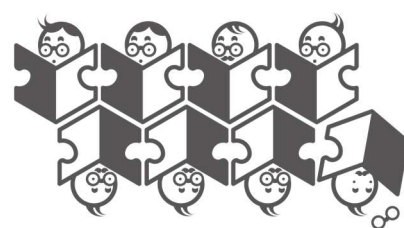
In termini di entrate le stime relative all'attività 2020 sono nettamente migliori rispetto all'edizione precedente, i risultati definitivi verranno resi noti alla prossima assemblea avente per oggetto il bilancio.

L'Assemblea, all'unanimità, incarica il direttivo di predisporre un piano di azione in linea con quello previsto nel triennio 2019-2020-2021 che ha riscontrato rallentamenti dovuti all'emergenza COVID-19. Il nuovo piano sarà oggetto di discussione e approvazione alla prossima assemblea plenaria, al contempo viene dato mandato al direttivo di proseguire con le linee guida già indicate e già messe in essere (rinnovo grafica, sito, gestionale).

Il Presidente prende la parola e rende note le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione resesi necessarie per l'adeguamento alla riforma del terzo settore. Si procede pertanto alla lettura completa del nuovo Statuto aggiornato. Verificato che le modifiche non mutano in nessun senso i principi fondamentali che stanno alla base dell'Associazione C.S.D.S. 2008 nel rispetto delle volontà espresse dai soci fondatori ma che altresì sono esclusivamente necessarie agli adempimenti normativi si procede alla votazione.

L'Assemblea approva con voto unanime le modifiche statutarie e contestualmente dà mandato al Presidente di ottemperare a tutte le operazioni necessarie alla pubblicazione dello statuto stesso, agli aggiornamenti anagrafici presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del d. lgs. 117/2017

Lo Statuto aggiornato alla normativa è parte integrante del presente verbale e ad esso allegato.





Il Direttivo propone all'Assemblea di modificare la sede legale dell'associazione domiciliandola presso il Cantiere Giovani in Via del Brennero 637, l'Assemblea approva dando mandato al direttivo di verificare le possibilità di trasferire il domicilio postale presso il Cantiere Giovani.

Ore 21.18 l'assemblea si conclude.

Lucca, 5 ottobre 2020.

Il Segretario
Carlo Basili



il Presidente
Andrea Lazzari



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca
Registrazione fatta il 27/10/2020
n. 2657 serie 3

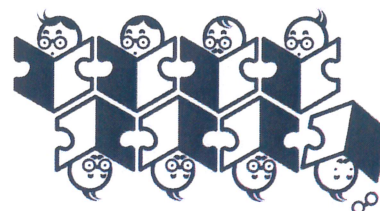


L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Beatrice Nanna



"Mercatino Libri Usati" – CSDS 2008 ODV

www.mercatinolibri.org
customercare@mercatinolibri.org
csds2008@pec.it





STATUTO

«Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 – ODV»

Art.1

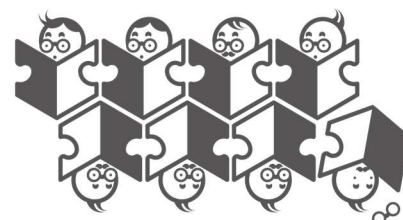
Costituzione

1. L'organizzazione di volontariato denominata «Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 – ODV» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, con sede in Lucca, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e si riconoscono nella totalità ai dettami costituzionali della Repubblica Italiana.

Art.2

Finalità e attività

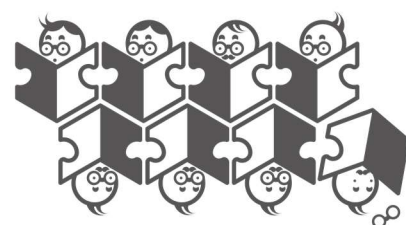
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del terzo Settore);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale





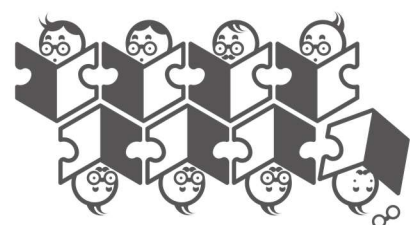
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 Codice del terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 Codice del terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 Codice del terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del terzo Settore).



- 
2. L'Associazione ha come scopo principale quello di organizzare e gestire “il mercatino dei libri usati”.
 3. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
 4. L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti attività principali:
 - a. Le finalità che l'Associazione si prefissa sono di riuscire a rendere accessibile a tutti la cultura. Aiutando coloro che a causa di problemi economici più o meno gravi non possono garantirsi l'acquisto del materiale didattico necessario a frequentare la scuola dell'obbligo dalle medie inferiori sino alla scuola media superiore, e il percorso di formazione Universitario, con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio, in riferimento anche al dettame Costituzionale della Repubblica Italiana che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini e la parità dei diritti.
 - b. Inoltre, l'associazione attraverso il proprio operato si propone di ridurre lo spreco di materiale didattico, in particolare libri di testo, i quali vengono generalmente dismessi e gettati via alla fine dell'attività didattica annuale.

L'Associazione, infatti, riutilizzando e riciclando quei testi che sono ancora in buone condizioni e mettendoli a disposizione della cittadinanza oltre ad offrire un servizio utile a combattere il fenomeno del “caro libri” si propone di smaltire i volumi non più utilizzabili con metodi di riciclaggio dei rifiuti, compiendo azioni di economia circolare e virtuosa.
 - c. L'Associazione si propone di raggiungere tali finalità attraverso la realizzazione di un mercatino dei libri scolastici usati con la modalità del “conto vendita” fungendo da intermediaria tra coloro che intendono dismettere i libri di testo e chi ha necessità di acquistarli garantendo un prezzo più accessibile.
- 

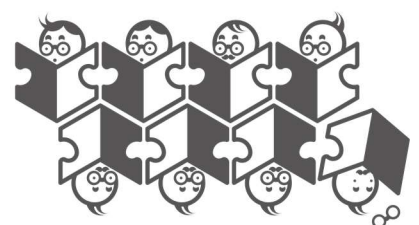


- 
- d. Inoltre, con l'istituzione della "Banca del Libro", l'Associazione, vuole mettere a disposizione di coloro che hanno provate e gravi difficoltà economiche il servizio di prestito dei libri di testo per la durata di tutto Anno Scolastico o dell'Anno Accademico.
 - e. L'Associazione inoltre propone e organizza eventi aggregativi per i giovani sia al fine di far conoscere la propria attività sul territorio che con fini promozionali, ludico-ricreativi, di promozione culturale e diffusione delle arti.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato.
 6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Aderenti

1. Sono aspiranti aderenti all'Associazione tutti coloro i quali facendo richiesta, con l'apposito modulo (contenente i dati anagrafici e di contatto) da far pervenire al Comitato, esprimano la loro volontà di far parte dell'Associazione.
Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione e lo status di Associato decorre dalla data di delibera del Comitato. La deliberazione di ammissione





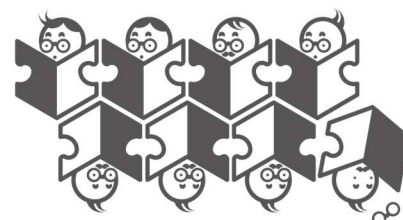
deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato, nel libro degli associati, il quale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo c. 3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a. dimissioni volontarie rese in forma scritta;
 - b. non aver effettuato il versamento della quota associativa;
 - c. morte;
 - d. indegnità deliberata dal Comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea che decide mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4

Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato.





2. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea come previsto dall'Art. 12.

Art. 5

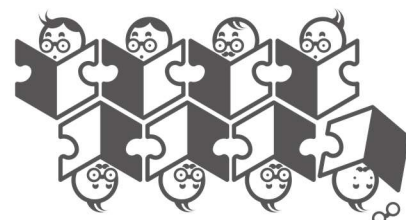
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Comitato direttivo;
 - c. l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla della legge.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6

Assemblea

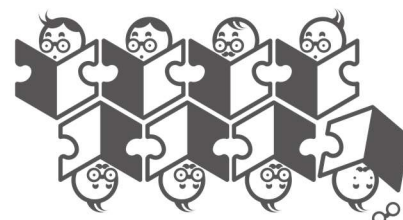
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta pervenire via posta ordinaria, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata, o pubblicata sul sito internet dell'Associazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. Ne deve essere data massima visibilità possibile al fine di rendere più ampia e democratica la partecipazione.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla





convocazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun aderente ha un voto e non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.17.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:
 - a. nominare e revocare i componenti degli organi associativi (comitato direttivo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
 - c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. deliberare sulla esclusione degli associati;
 - e. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli Associati
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento;
 - i. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

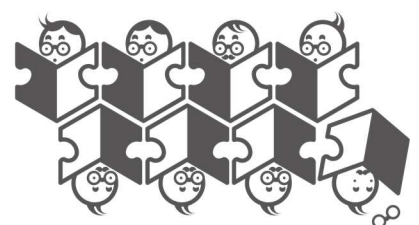




Art 7

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'Assemblea che ne nomina i 4 membri dura in carica un anno.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - a. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - c. Eleggere il Presidente;
 - d. Nominare il Vicepresidente e il Tesoriere in seno al Comitato direttivo stesso;
 - e. Nominare il Segretario;
 - f. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;



- 
- g. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

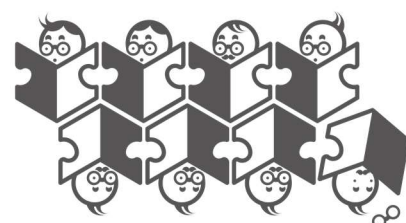
Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4° e 7, comma 2°.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - a. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Comitato direttivo, Collegio dei probiviri, Collegio arbitrale e Collegio dei revisori dei conti, ove di



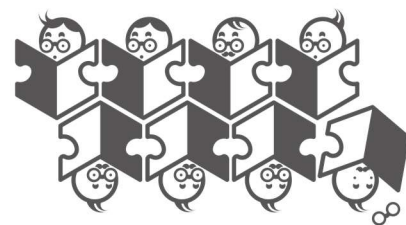


- questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di marzo;
 - e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;

Art. 10

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

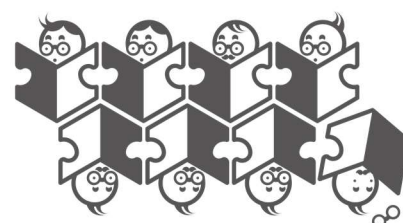


- 
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Quota associativa annuale;
 - b. Contributi dei privati;
 - c. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d. Contributi di organismi internazionali;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - h. Rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
 - i. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - j. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.





4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12

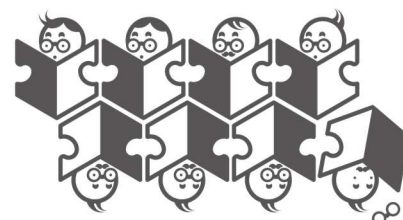
Quota associativa

1. La quota associativa a carico degli Associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
2. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13

Bilancio, bilancio sociale e informativa sociale

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



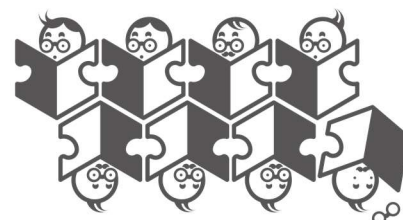


2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. il Comitato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore, l'associazione deve:
 - a. pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (c. 2 art. 14 Codice del Terzo Settore);
 - b. redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (c. 1 art. 14 Codice del Terzo Settore).

Art. 14

Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Comitato;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora ricorra per legge o per scelta;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le





seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

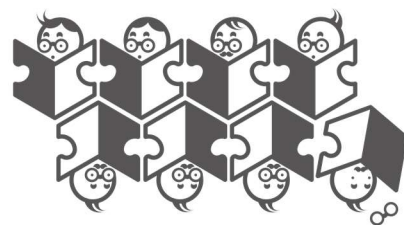
Art. 15

Volontari e lavoro retribuito

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
8. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 16

Modifiche allo Statuto





1. Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli organi o da almeno cinque Associati
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

Art. 17

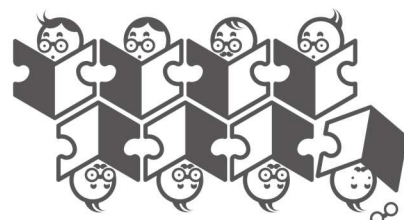
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, con una maggioranza dei tre quarti degli Associati.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
3. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore o ad una organizzazione di volontariato operante in analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito





dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

3. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Approvato in Assemblea plenaria in data lunedì 5 ottobre 2020

